

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 2.03.2016 *La Nuova Procedura Civile, 2, 2016*



Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Richiamo ai principi giurisprudenziali senza ricostruire la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta: mancato adempimento del dovere di motivazione

Non adempie il dovere di motivazione il giudice che si limiti a richiamare principi giurisprudenziali asseritamente acquisiti, senza tuttavia formulare alcuna specifica valutazione sui fatti rilevanti di causa e, dunque, senza ricostruire la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta; in una situazione di tal tipo, infatti, il sillogismo che distingue il giudizio finisce per essere monco della premessa minore e, di conseguenza, privo della conclusione razionale.

Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 30.10.2015, n. 22242

...omissis...

La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento di maggior valore della cessione di un ramo d'azienda dalla società contribuente alla xxxx, calcolato dall'Ufficio con il metodo di cui al D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4. La Commissione adita accoglieva il ricorso, ma la decisione era totalmente riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, xxxxx quest'ultima risolve esclusivamente per relationem l'obbligo di motivazione rinviando ad una sentenza di questa Corte - la n. 2713 del 2002, che avrebbe trovato conferma nella successiva sentenza n. 11769 del 2008 - senza tuttavia riportarne, nemmeno per sintesi, il contenuto argomentativo. Tale situazione, ad avviso della ricorrente, se considerata alla luce dell'assoluta insufficienza della narrativa dello svolgimento del processo dalla quale non emergono quali fossero i motivi di conflitto tra le parti e in particolare quali fossero le specifiche censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado, non rende possibile comprendere quale sia stato il complessivo ragionamento del giudice e quali siano state le ragioni poste alla base della decisione.

Il motivo è fondato.

Invero pur essendo la sentenza richiamata in motivazione identificabile e quindi conoscibile quanto alla massima giurisprudenziale espressa, deve essere considerato che nel caso di specie, inammissibilmente, il decisum si fonda esclusivamente sul mero rinvio a precedenti o a massime giurisprudenziali richiamati in modo acritico (anzi nemmeno riportate nel contenuto concreto) e non ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa, di tal che (risulta) impedito un controllo sul procedimento logico seguito dal giudice proprio per l'impossibilità di individuare la ratio decidendi (v. Cass. n. 662 del 2004). Anzi, ancor più, va evidenziato che non adempie il dovere di motivazione il giudice che si limiti a richiamare principi giurisprudenziali asseritamente acquisiti, senza tuttavia formulare alcuna specifica valutazione sui fatti rilevanti di causa e, dunque, senza ricostruire la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta; in una situazione di tal tipo, infatti, il sillogismo che distingue il giudizio finisce per essere monco della premessa minore e, di conseguenza, privo della conclusione razionale (v. Cass. n. 11710 del 2011).

Nel caso di specie poi la narrativa dello svolgimento del processo si presenta estremamente carente sì da non potersi dire integrato il requisito della succinta esposizione dei fatti di causa che è richiesto dal modello processuale cui ogni sentenza deve ottemperare:

dal ricorso, che coerentemente con il principio di autosufficienza riporta i motivi d'appello nella loro integralità, emerge con tutta evidenza come manchi qualunque riferimento ad esempio alle eccezioni preliminari, e in particolare a quella concernente la violazione della disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, che presentava valore assorbente e decisivo potendone derivare la nullità dell'atto impositivo.

Siffatta eccezione costituisce cosi l'oggetto del secondo motivo di ricorso, che deve essere esaminato, nonostante basti l'accoglimento del primo motivo a determinare la cassazione della sentenza impugnata, proprio per quella evidenziata decisività della questione rispetto alla quale dovrà necessariamente soffermarsi il giudice del rinvio.

In proposito va rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno così stabilito: In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di

derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio (Cass. S.U. n. 18184 del 2013; nello stesso senso v. Cass. nn. 15634 e 27579 del 2014).

Questa Corte ha ulteriormente chiarito che le ragioni d'urgenza che possono giustificare, ove provate, la notifica ante tempus dell'atto impositivo, non possono identificarsi nell'imminente spirare del termine di decadenza di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57 che comporterebbe anche la convalida, in via generalizzata, di tutti gli atti in scadenza, mentre, per contro, è dovere dell'amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale (Cass. n. 2592 del 2014; v. anche Cass. n. 9424 del 2014).

Pertanto, devono essere accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, restando assorbiti gli altri: la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria di 2 grado di Bolzano, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

p.q.m.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria di 2 grado di Bolzano anche per le spese.

